

**Risposta n. 36/2026**

***OGGETTO: Concordato preventivo biennale – compensazione – credito imposte dirette – visto di conformità – soglie soggetto ISA***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Alfa s.r.l. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito all'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 sul concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB" o "Concordato"), nonché in merito alla corretta applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, relativo alla compensazione di crediti.

A tal riguardo, l'Istante rappresenta di aver aderito al CPB per il biennio 2024 - 2025, come da dichiarazione trasmessa il xx novembre 2024 e di aver ottenuto

un punteggio ISA pari a 8,58, superiore alla soglia minima prevista per l'accesso alle premialità connesse agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Dichiara altresì che l'adesione al CPB è stata regolarmente accettata, in quanto la proposta di reddito e di valore della produzione IRAP per gli anni 2024 e 2025 risulta congrua e conforme alle condizioni richieste dalla normativa vigente.

In aggiunta, l'Istante rappresenta che il xx dicembre 2024 ha presentato un modello F24 contenente la compensazione di un credito d'imposta relativo alle imposte dirette per l'anno 2023, il quale però è stato scartato per l'esito negativo del controllo crediti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019. La comunicazione di scarto ha rilevato l'assenza del cd. visto di conformità sulla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2023, richiesto per compensazioni di crediti oltre la soglia di 20.000 euro nel caso di contribuenti che applicano gli ISA.

Da ultimo, l'Istante afferma di voler utilizzare il credito nel modello F24 con scadenza 16 gennaio 2025, compensando i contributi INPS dei dipendenti relativi al periodo dicembre 2024.

A tal fine, l'Istante evidenzia che l'adesione al CPB dovrebbe comportare, tra le altre, l'applicazione delle premialità previste per i soggetti con punteggio ISA congruo, tra cui la possibilità di compensare crediti senza obbligo di visto di conformità fino a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive. Aggiunge poi che l'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 appare suscettibile di interpretazioni diverse in relazione alla specifica fattispecie.

Premesso quanto sopra, l'Istante chiede:

- a) di confermare l'efficacia dell'adesione al CPB per gli anni 2024 e 2025 (di seguito, "**Primo Quesito**");
  - b) di esprimere un parere in merito alla corretta applicazione della normativa prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 per la compensazione dei crediti in F24, con riguardo:
    - (i) alla validità del pagamento telematico eseguito, anche se già effettuato senza compensazione con ravvedimento operoso (di seguito, "**Secondo Quesito**");
    - (ii) all'utilizzo di crediti in compensazione superiori alla soglia di 20.000 euro a partire dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (di seguito, "**Terzo Quesito**");
    - (iii) all'eventuale necessità del visto di conformità per compensazioni di crediti superiori alla soglia di 20.000 euro, in presenza di un punteggio ISA congruo e tenuto conto che ha aderito al CPB (di seguito, "**Quarto Quesito**").

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa ai quesiti posti.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di intervento, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta pertanto impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Il decreto legislativo n. 13 del 2024, in attuazione dei principi contenuti nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega di riforma del sistema fiscale, ha introdotto il CPB a favore dei "*contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato*", come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo citato.

I soggetti ammessi al regime in commento sono i contribuenti che applicano gli ISA ed esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tal fine, l'Istante rappresenta di aver aderito al CPB per il biennio 2024-2025 in qualità di contribuente che applica gli ISA e, in particolar modo, dichiara di aver ottenuto un punteggio ISA pari a 8,58. Sostiene, inoltre, che l'adesione al CPB è stata regolarmente accettata.

Con il **Primo** e il **Secondo Quesito**, l'Istante chiede, rispettivamente, conferma in merito all'efficacia dell'adesione al CPB e alla validità del pagamento telematico eseguito.

Emerge, dunque, come tali quesiti siano volti a chiedere una mera conferma della correttezza dell'opzione per il CPB esercitato (*cfr.* il **Primo Quesito**) e della validità del pagamento telematico eseguito "anche se già effettuato senza compensazione con ravvedimento operoso" (*cfr.* il **Secondo Quesito**).

Pertanto, risulta evidente come la richiesta di una verifica (*i.e.*, la conferma di una condotta) circa il corretto esercizio dell'opzione per il CPB e il corretto avvenuto pagamento tramite F24 con ravvedimento operoso esuli dall'ambito dell'area dell'interpello.

A riguardo, va evidenziato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 [come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219] dispone che "[i]l contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione [...].

Avvalendosi dell'istituto dell'interpello, disciplinato dal predetto articolo 11 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016, come modificato dal successivo Provvedimento del 1° marzo 2018, e come chiarito nell'ambito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, il contribuente può a tal fine presentare un'apposita istanza che, a pena di inammissibilità, deve, tra l'altro, contenere: la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza, e le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione.

Nel caso di specie, il **Primo** e il **Secondo Quesito** posti dall'Istante non sono diretti a sollevare un dubbio in merito all'interpretazione delle disposizioni fiscali richiamate. Di conseguenza, si ritiene che tali quesiti siano inammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

I predetti quesiti sono altresì inammissibili per carenza del requisito della preventività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 156 del 2015, avendo il contribuente, antecedentemente alla presentazione dell'istanza in esame (avvenuta il [xx+7] dicembre 2024), già optato per il CPB (*cfr.* l'allegato *sub 1* all'istanza)

ed effettuato in data [xx+3] dicembre 2024 il descritto pagamento "senza compensazione con ravvedimento operoso".

Di conseguenza, su detti quesiti la presente risposta è improduttiva degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

Con riferimento, invece, al **Terzo** e al **Quarto Quesito** - relativi alla possibilità di utilizzare in compensazione, a partire dal 16 gennaio 2025, crediti superiori alla soglia di 20.000 euro, maturati con riferimento all'anno di imposta 2023, in presenza di "*un congruo punteggio ISA e adesione al CPB*", pur in assenza del visto di conformità - si espone quanto segue.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'articolo 17 - come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 - nel disciplinare la compensazione cd. "orizzontale", prevede che "[i] contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge".

Con riferimento a tale previsione di legge, l'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "[a] decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito".

In proposito, con la risposta ad istanza di interpello pubblicata *sub n.* 336 del 2021, questa Agenzia ha chiarito che "[i]n forza delle modifiche recate al citato articolo 17 [...] le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, emergenti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze sono ora allineate a quelle già previste per i crediti IVA, con la conseguenza che detti crediti, se eccedenti i 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione non più dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione annuale o l'istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare il visto di conformità (cfr. articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e che la compensazione va eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia".

Ciò detto, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, con riferimento ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, l'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede una serie di misure premiali, modulati in base "ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici".

Tra questi, alla lettera a), figura "*l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive*".

In proposito, il successivo comma 12 stabilisce che "[c]on provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 [...]".

Nello specifico, il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, al punto 2.4, precisa che "[a]i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) *50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;*
- b) *20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023".*

Ciò detto, avendo l'Istante aderito - quale soggetto ISA - al CPB, trova applicazione l'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 13 del 2024, secondo

cui "[p]er i periodi d'imposta oggetto di concordato ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" (enfasi aggiunta).

Nell'ipotesi di adesione al CPB, quindi - con riferimento ai periodi di imposta oggetto di concordato -, i benefici previsti in favore dei soggetti ISA dal richiamato articolo 9-bis, comma 11, del decreto- legge n. 50 del 2017 operano indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di affidabilità fiscale delineate dal citato provvedimento direttoriale [in tal senso, con riferimento all'ulteriore misura premiale prevista dalla lettera d) dell'articolo 9-bis - che stabilisce "*l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*" - con la FAQ n. 11 del 25 ottobre 2024, pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, è stato precisato che "*considerato il tenore letterale della norma si conferma che l'accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB*".]

Per l'effetto, nell'ipotesi di soggetto ISA che aderisce al CPB, è consentita la compensazione di crediti fino a euro 50.000 (per i crediti relativi alle imposte dirette e IRAP) o a euro 70.000 (per i crediti IVA), in assenza del visto di conformità, indipendentemente dal raggiungimento dei livelli di affidabilità fiscale esplicitati dal provvedimento direttoriale.

In tale circostanza, l'esonero dall'obbligo di apporre il visto di conformità trova applicazione esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta oggetto di concordato (anni di imposta 2024 e 2025) da cui emergono i crediti. Si rammenta, peraltro, che l'esonero non si estende all'obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione annuale, disposto dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ai fini della compensazione di crediti di importo superiore a 5.000 euro.

Diversamente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni pregressi, l'esonero dall'obbligo di apporre il visto di conformità resta vincolato al raggiungimento delle soglie di affidabilità fiscale.

Ciò premesso, nella fattispecie oggetto di interpello - alla luce delle considerazioni sopra esposte - è evidente come il sistema abbia correttamente "scartato", per assenza di visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi trasmessa il xx ottobre 2024, il modello F24 contenente la compensazione di un credito d'imposta relativo alle imposte dirette - oltre il limite di euro 20.000 previsto per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8 - maturato con riferimento all'anno 2023, non oggetto di concordato, emergente da tale dichiarazione.

Tale credito potrà essere utilizzato:

(i) previa apposizione del visto di conformità, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, disciplinata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, versando contestualmente la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - applicabile, tra l'altro, nell'ipotesi in cui la dichiarazione annuale sia carente

di ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli - stante il tentativo di compensazione del xx dicembre 2024 (oltre soglia in assenza di visto), non andato a buon fine esclusivamente in ragione dello "scarto" della delega di pagamento - sanzione comunque ravvedibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

(ii) in alternativa, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024 - oggetto di concordato - ove tale credito verrà "rigenerato", previa apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione solo nell'ipotesi di superamento della soglia di euro 50.000.

**IL DIRETTORE CENTRALE  
(firmato digitalmente)**